

# Proposta di Legge

*d'iniziativa dei deputati*

**KRONBICHLER, PAGLIA, LAVAGNO**

## ***“Soppressione dell’imposta di bollo dovuta per gli atti trasmessi per via telematica agli uffici ed agli enti pubblici.”***

*Presentata il 19 febbraio 2014*

Onorevoli Colleghi!

Negli ultimi anni è diventata sempre più crescente la necessità di semplificare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione in un’ottica non più autoreferenziale degli attori bensì partecipativa e relazionale. Ma questo importante obiettivo potrà essere raggiunto solamente se continuerà il processo di trasformazione dell’apparato burocratico in virtù di uno snellimento delle attività amministrative, dell’adozione di nuovi schemi organizzativi e dell’utilizzo delle nuove tecnologie che potranno diventare il fulcro per la garanzia della trasparenza e di una maggiore efficienza dell’azione amministrativa conseguita grazie allo snellimento della burocrazia, alla razionalizzazione dei costi e alla maggiore produttività dei dipendenti pubblici.

Ed infatti il graduale processo d’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, da tempo oramai avviato a tutti i livelli istituzionali attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, sta determinando un profondo cambiamento nel suddetto rapporto che impone un ripensamento che metta al centro del processo la semplificazione interconnessa all’innovazione tecnologica, al fine di stimolare il cittadino all’uso dei servizi *online*.

In un recente passato il legislatore ha capito l’enorme valore di questa trasformazione dando vita ad un complesso iter legislativo iniziato con la legge n. 59 del 1997, (la c.d. Legge Bassanini sulla semplificazione amministrativa), che attribuisce valore legale ai documenti, agli atti, ai dati ed ai contratti formati dai privati e dalla Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici e trasmessi per via telematica. Il percorso caratterizzato dal ruolo importante del Ministero per l’Innovazione e la Tecnologia è poi proseguito rapidamente ed incessantemente culminando con l’entrata in vigore, a partire dal primo gennaio 2006, del Codice di Amministrazione Digitale.

Il Codice di Amministrazione Digitale ha rafforzato il diritto degli utenti all’utilizzo delle nuove tecnologie in tutti i rapporti con le Amministrazioni, con le società a totale o prevalente partecipazione pubblica e con gestori di pubblico servizio, attraverso specifiche previsioni relative al diritto del cittadino all’uso delle nuove tecnologie attraverso i canali telematici, al diritto dello stesso alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico ed al diritto all’utilizzo della posta elettronica certificata.

Le Amministrazioni ed i gestori di pubblico servizio non possono più, pertanto, pretendere che gli utenti si rechino presso gli uffici per il disbrigo di alcune pratiche, quali la presentazione di documenti cartacei, la sottoscrizione di istanze, ecc., ma devono sempre prevedere, eventualmente affianco ai tradizionali canali di dialogo, strumenti che consentano ai privati l’esercizio in forma telematica dei propri diritti: in altri termini, le disposizioni del CAD pongono a carico delle Amministrazioni pubbliche l’onere di dare vita ad una reingegnerizzazione dei processi interni e ad una riorganizzazione funzionale tali da dare effettività ai diritti digitali dei loro interlocutori privati.

Uno dei momenti cruciali nel rapporto tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione, nel quale si concretizza l’esercizio dei diritti digitali di cittadini, professionisti e imprese, è, senz’altro,

rappresentato dall'invio di istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione per via telematica, essendo l'atto di impulso procedimentale attraverso il quale il proponente richiede all'Amministrazione l'avvio di un procedimento o l'adozione di un provvedimento.

La normativa attuale, recentemente modificata dalla legge di stabilità 2014, prevede che dietro la presentazione d'istanze telematiche verso la maggior parte delle pubbliche amministrazioni si debba versare un'imposta di bollo, assolta in modo diretto o virtuale, pari a 16 euro indipendentemente dal volume del documento ed a fronte di un minimo servizio svolto dalle stesse, che non sembrerebbe voler premiare tutti quei cittadini che interagiscono con la PA ricorrendo alle tecnologie.

Per tutto quanto premesso, con la presente proposta di legge, si vuole abolire il suddetto tributo dovuto per le istanze inviate per via telematica alle pubbliche amministrazioni, da una parte per premiare tutti quei cittadini che utilizzano per questa finalità i servizi *online* e dall'altra per incentivare coloro che ancora non lo fanno.

Se ad una prima impressione l'abolizione dell'imposta di bollo connessa alla presentazione telematica di documenti può sembrare d'impatto negativo per le casse pubbliche, a regime essa sarà compensata dal minore onere burocratico gravante su cittadini ed imprese, che, soprattutto queste ultime, vedranno ridursi i tempi burocratici con benefiche ripercussioni sulla loro competitività.

Dall'approvazione di essa deriverebbero grandi vantaggi anche per lo Stato: digitalizzare i processi amministrativi crea maggiore efficienza e risparmio di risorse, nonché maggiore facilità di controllo sulle risorse impiegate. Si ricorda, a titolo esemplificativo che il risparmio atteso solo dalle ricette online si attesterebbe a 2 miliardi di euro! (*Fonte: Ministero innovazione e pa [http://www.swas.polito.it/services/Rassegna\\_Stampa/dett.asp?id=4028-134068882](http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=4028-134068882) ).*

La proposta di legge si compone di un articolo unico.

Il comma 1 provvede ad abrogare al DPR n. 642 del 1972 l'assoggettabilità delle istanze trasmesse per via telematica all'imposta pari a 16,00 euro.

Con il successivo comma 2 si provvede ad abrogare la previsione contenuta nella legge di Stabilità 2014 circa l'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del regolamento sulle modalità di pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, essendone prevista dalla presente proposta di legge l'abrogazione.

L'onere finanziario derivante dal minor gettito atteso dall'abolizione dell'imposta viene compensato dall'aumento delle aliquote sui giochi e dalla riduzione dei relativi aggi. (commi 3 e 4)

# PROPOSTA DI LEGGE

## Articolo 1

*(Abolizione dell'imposta di bollo per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici pubblici)*

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) All'articolo 1, dell'allegato A TARIFFA annesso al decreto, parte prima, al comma 1, in fondo aggiungere le seguenti parole: "ad esclusione di quelli trasmessi per via telematica, in forma diversa dal telefax, agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, loro consorzi ad associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, per i quali l'imposta non è dovuta."
  - b) All'articolo 3 dell'allegato A TARIFFA annesso al decreto, parte prima, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "*1-bis. Istanze trasmesse per via telematica, in forma diversa dal telefax, agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: non dovuta.*"
  - c) All'articolo 3 dell'allegato A TARIFFA annesso al decreto, parte prima, la nota 5 è soppressa.
  - d) All'articolo 4 dell'allegato A TARIFFA annesso al decreto, parte prima, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "*1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica, in forma diversa dal telefax, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: non dovuta.*"
  - e) All'articolo 4 dell'allegato A TARIFFA annesso al decreto, parte prima, la nota 5 è soppressa.
2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 596 è soppresso.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del successivo comma 4.
4. Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in

vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone anche la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *videolottery* - VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del regio decreto. n. 773 del 1931 (cosiddetto *newslot* - AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011.